

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2565

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato SERENA

Applicabilità degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa

*Presentata il 22 marzo 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — I *media* si impongono come protagonisti della scena sociale italiana. Appare necessario garantire l’attività di stampa, che è costituzionalmente tutelata, attraverso la certezza dell’applicazione di principi di etica, quale unico strumento di autotutela. Tali prin-

cipi, peraltro, sono già stati enunciati dagli stessi giornalisti.

L’informazione deve rispondere al vero.

La celerità del processo di accertamento della verità è necessaria per una effettiva tutela della trasparenza.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Le notizie diffuse attraverso la stampa, la televisione e la radio devono rispondere a verità.

## ART. 2.

1. Salva la rilevanza penale ed esclusa ogni pregiudizialità, il soggetto leso della divulgazione di una notizia non vera può agire in giudizio davanti al tribunale del luogo ove la notizia è stata diffusa per farne accertare la falsità e chiedere il risarcimento del danno.

## ART. 3.

1. Il risarcimento del danno è quantificato nella misura della massima remunerazione annua percepita dal dipendente, amministratore o collaboratore dell'ente che ha diffuso la notizia o nella somma di 25.000 euro, ovvero nel maggior danno dimostrato.

## ART. 4.

1. Sono responsabili in solido con l'ente che ha diffuso la notizia il soggetto che ha esteso la notizia ed il direttore dell'ente medesimo.

## ART. 5.

1. Il processo è regolato dagli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

ART. 6.

1. Il giudice, di qualunque grado, ha il dovere di osservare tutti i termini. Ove il processo non si possa definire in unica udienza i rinvii non possono essere superiori a sette giorni.

ART. 7.

1. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e può essere pubblicata a richiesta della parte.

€ 0,26



\*14PDL0028500\*